

uomini eruditì, il C.X. in data 1678, 14 Luglio, regolò la Parte due anni prima emanata nel tenore seguente: 1678, 14 Luglio, in C.X. Dalle esatte, distinte, dottissime Scritture ora lette dell'i due Conservatori della Bolla Clementina Guinzoni e Cosmi, comprende chiaramente questo Consiglio gli equivoci che possono correre nell'intelligenza e interpretazione del Decreto dei 24 Marzo 1676, parimente letto: e ricercando non meno la giustizia che la pietà, che siino intieramente levati gli equivoci stessi a quiete del Clero, e decoro de' Decreti di questo Consiglio, e a gloria di Dio:

Sia preso, e in ordine alle deliberazioni in questa materia disponenti, e alla presente non repugnanti, e spezialmente alle Costituzioni Patriarcali, e alle Bolle Pontifizie, concesse a richiesta della Rep. nostra, sia specificatamente dichiarato, ch'essendo de' soli Piovani la cura dell'anime, restino tutti gli inservienti, e in particolare delle Collegiate di questa Città li Titolati assolutamente incaricati servire personalmente alle loro Chiese, intervenendo con assiduità e diligenza alle Sacre funzioni de' divini officj nel Coro come sono tenuti, e ogni volta che alcuno mancasse di adempir al proprio debito, resti punito con rigorosissima puntatura nella forma, che prescrivono le dette Costituzioni Patriarcali, le quali è risoluta volontà di questo Consiglio, che debbano in tutte le sue parti pontualmente e inviolabilmente esser eseguite.

Nel caso poi, da esser riconosciuto dal zelo di M.<sup>r</sup> R.<sup>o</sup> Patriarca, che qualche Titolato non potesse per giustificate urgentissime cause servire alla sua Chiesa, debba esso Titolato provvedere d'un sostituto

di